

**COMUNE DI ISERA**  
Provincia di Trento

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

(Aggiornamento secondo il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato col D.P.R. 10 settembre 1990 n°285 )

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20/97 dd. 16 giugno 1997

## INDICE

Cap. 1	DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	Articoli 1-12
Cap. 2	RISCONTRO DIAGNOSTICO	Articoli 13-15
Cap. 3	PERIODI DI OSSERVAZIONE DEL CADAVERE	Articoli 16-21
Cap. 4	DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI	Articoli 22-26
Cap. 5	TRASPORTO DEI CADAVERI	Articoli 27-42
Cap. 6	RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO	Articolo 43
Cap. 7	CREMAZIONE, IMBALSAMAZIONE, AUTOPSIE	Articoli 44-52
Cap. 8	CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO	Articoli 53-57
Cap. 9	INUMAZIONI	Articoli 58-65
Cap. 10	TUMULAZIONI ( sepolture private )	Articoli 66-84
Cap. 11	NORME GENERALI DI VIGILANZA	Articoli 85-86
Cap. 12	POLIZIA DEL CIMITERO	Articoli 87-96
Cap. 13	CUSTODIA DEL CIMITERO	Articoli 97-100
Cap. 14	NORME TRANSITORIE	Articoli 101-103
Cap. 15	TARIFFE	Articolo 104
Cap. 16	CONTRAVVENZIONI	Articolo 105
Cap. 17	DISPOSIZIONI FINALI	Articoli 106-107
Allegato A	TABELLA TARIFFE	

## Capitolo I

### DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

#### Art. 1

I familiari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

#### Art. 2

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

#### Art. 3

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

#### Art. 4

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove la scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il

Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli art. 38 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Presso l'Ufficio Igiene del Comune o dell'A.P.S.S. di competenza dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

#### Art. 5

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi fa la scoperta deve avvisare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

#### Art. 6

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dall'Ufficiale Sanitario o da altro Sanitario nominato dal Comitato di gestione dell'A.P.S.S. cui sono state affidate funzioni igienico-sanitarie.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal responsabile del Servizio d'Igiene dell'A.P.S.S. ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale, salvo i casi i casi previsti dai successivi articoli 16, 17 e 18.

La visita del medico necroscopo dev'essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso. Il Medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile.

#### Art. 7

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli da 1 a 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

#### Art. 8

In tutti i casi di morte per malattie infettive-diffusive, come nei casi di morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso al responsabile del Servizio d'Igiene dell'A.P.S.S. per i necessari provvedimenti di disinfestazione, deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti emanate dall'Istituto Centrale Statistica.

#### Art. 9

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito il responsabile del Servizio d'Igiene dell'A.P.S.S.

#### Art. 10

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nullaosta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

#### Art. 11

Per l'inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti coll'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

#### Art. 12

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

## Capitolo II

### RISCONTRO DIAGNOSTICO

#### Art. 13

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il responsabile del Servizio d'Igiene dell'A.P.S.S. può disporre il riscontro diagnostico anche su cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito - alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario - nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la miglior cura.

Restano salvi i poteri dell'autorità nei casi di competenza.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

#### Art. 14

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

#### Art. 15

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal Direttore sanitario dell'ospedale o dalla casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, da parte del Medico cui sono state affidate funzioni igienico-sanitarie, della scheda di morte contemplata dall'art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

### **Capitolo III**

#### **PERIODI DI OSSERVAZIONE DEL CADAVERE**

##### **Art. 16**

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa nè essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

##### **Art. 17**

Nei casi di morte improvvisa, e nei casi in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo 16.

##### **Art. 18**

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Medico cui sono state affidate funzioni igienico-sanitarie, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nell'apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo di osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

##### **Art. 19**

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli articoli 6, 8, 10 del presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia

lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli articoli 13 e 16.

Il deposito di osservazione può anche essere istituito presso un Ospedale o altro Istituto sanitario esistente nell'ambito della stessa A.P.S.S. o particolare struttura bene rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

#### Art. 20

Nella camera mortuaria del cimitero, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal responsabile del Servizio d'Igiene dell'A.P.S.S., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 183.

#### Art. 21

I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20.

Nei casi di salme non assistite direttamente sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

### **Capitolo IV**

#### **DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI**

#### Art. 22

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

#### Art. 23

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

#### Art. 24

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

#### Art. 25

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno dolce ( abete o pioppo ) ed avere le pareti con uno spessore medio di 2 cm.

#### Art. 26

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di metallo con incisi nome e casato del defunto ed anno di morte.

La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

È in facoltà della famiglia del defunto di collocare entro il feretro, anche una boccetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti e opportune. Nella cassa prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale gocciolamento di liquidi.

### **Capitolo V**

#### **TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### Art. 27

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è gratuito per i poveri e a pagamento per gli abbienti secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 17 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### Art. 28

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli articoli 18 e 19 del citato D.P.R. n. 285.

#### Art. 29

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

#### Art. 30

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che si possano avvertire eventuali manifestazioni di vita. Nei cimiteri dove esiste, potrà funzionare da camera di osservazione la camera mortuaria, o in mancanza di essa, la cappella cimiteriale purché presenti sufficienti caratteristiche di illuminazione, ventilazione e possibilità di pulizia.

#### Art. 31

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa come previsto nel successivo art. 36 seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto in soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni del responsabile del Servizio d'Igiene dell'A.P.S.S., salvo che lo stesso non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 29, può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Medico cui sono state affidate le funzioni igienico - sanitarie.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 36 quando si tratti di malattie infettive - diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

## Art. 32

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Medico cui sono state affidate funzioni igienico - sanitarie, dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme, siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

## Art. 33

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da quella al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

## Art. 34

I cortei funebri non devono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

## Art. 35

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 29 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

## Art. 36

Per il trasporto all'estero, o dall'estero o da Comune a Comune, onde essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo ed essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 28 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo il periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, tale operazione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantott'ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

#### Art. 37

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

#### Art. 38

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario si richiamano le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### Art. 39

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 99, n. 7, del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Medico cui sono state affidate funzioni igienico - sanitarie.

#### Art. 40

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

#### Art. 41

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### Art. 42

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 29 e 38 precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili, debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Il trasporto dei resti mortali è comunque di competenza di ditte a ciò autorizzate.

## **Capitolo VI**

### **RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO**

#### **Art. 43**

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## **Capitolo VII**

### **CREMAZIONE, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE**

#### **Art. 44**

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

1. Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato.

Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal Sindaco del Comune di residenza.

2. Certificato in carta libera del medico curante o del Medico cui sono state affidate funzioni igienico - sanitarie, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
3. In mancanza del certificato di cui al punto 2 precedente, ovvero nel caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

#### Art. 45

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

#### Art. 46

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

#### Art. 47

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario, e devono essere riposte in un colombaio appositamente predisposto.

I colombai avranno le seguenti dimensioni minime: lunghezza 30 cm, larghezza 30 cm, profondità 50 cm.

#### Art. 48

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 29 e 38 non v'è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

#### Art. 49

Le urne cinerarie possono essere deposte, a mente dell'art. 80 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, oltre che nel cimitero anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali, od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del forno crematorio, l'altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

#### Art. 50

Eccezione fatta per i cadaveri dei morti all'Ospedale, e per gli ordini emanati dall'Autorità Giudiziaria non si può procedere ad una autopsia senza averne ottenuto il permesso dal Sindaco e l'autorizzazione dalla famiglia del morto.

Le autopsie autorizzate dal Sindaco debbono essere eseguite nella camera mortuaria del cimitero, osservate le disposizioni del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle autopsie non possono assistere che le persone strettamente necessarie.

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Medico cui sono state affidate funzioni igienico - sanitarie, della scheda di morte di cui all'art. 4.

Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

#### Art. 51

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Medico cui sono state affidate funzioni igienico - sanitarie, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di :

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 36 è eseguito dal Medico cui sono state affidate funzioni igienico - sanitarie o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 16, 17 e 18.

#### Art. 52

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a

mente degli articoli 9, 69 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

## **Capitolo VIII**

### **CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO**

#### **Art. 53**

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 5.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra - uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Medico cui sono state affidate funzioni igienico - sanitarie.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Medico cui sono state affidate funzioni igienico - sanitarie, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

#### **Art. 54**

L'Ufficio comunale competente, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 53. Su apposito registro dovranno inoltre essere riportati i dati riguardanti:

1. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 53, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione ed il sito di seppellimento;
2. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo dove sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
3. qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o ceneri, ecc.

#### **Art. 55**

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici governativi.

#### Art. 56

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto.

Qualora il cimitero sia sprovvisto di camera mortuaria, è consentito l'utilizzo della camera mortuaria adibita a tale scopo presso l'Ospedale dell'A.P.S.S. competente per zona.

#### Art. 57

Il cimitero si compone:

- a) di tombe individuali in campo comune;
- b) di loculi/ossari individuali e comuni per resti mortali;
- c) di loculi/cinerari.

### **CAPITOLO IX**

#### **INUMAZIONI**

#### Art. 58

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e a livello della falda freatica.

Tali campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità secondo il numero progressivo indicato nelle planimetrie allegate al presente regolamento.

#### Art. 59

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

## Art. 60

Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda ( a m. 2 ) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda ( a m. 2 ) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

## Art. 61

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti da fuori Comune le inumazioni sono subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 2 cm.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

## Art. 62

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

## Art. 63

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato al precedente art: 59.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

#### Art. 64

Quanto sulle sepolture a inumazione, quanto sui loculi ossari, si possono deporre fiori e corone purché non ingombrino le tombe vicine. Sulle tombe a inumazione si possono anche coltivare piccole aiuole all'interno delle dimensioni prescritte dall'art. 65.

#### Art. 65

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo di altezza non superiore a mt. 1,20, larghezza m. 0,60 e lunghezza m. 1,20.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro domanda è facoltà della Giunta Municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

La sistemazione provvisoria della tomba va fatta secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente.

### **CAPITOLO X**

#### **TUMULAZIONI ( Sepolture private )**

#### Art. 66

Il Comune pone a disposizione dei privati:  
Loculi ossario per la raccolta di resti mortali, individuali e loculi cinerari.

#### Art. 67

I resti destinati alla tumulazione nei loculi/ossari vanno racchiusi in cassa di zinco come al precedente art. 42.

Le ceneri destinate alla tumulazione nei loculi cinerari vanno racchiuse in urne refrattarie come al precedente art. 47.

#### Art. 68

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente, sono fissate con deliberazione del Consiglio Comunale.

#### Art. 69

Le spese di manutenzione delle tombe nei campi comuni e dei loculi ossario, sono a carico dei privati.

#### Art. 70

I loculi ossari sono capaci dei resti di un solo individuo.

Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata *di anni 20 dalla concessione*.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale forno, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

È riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per un periodo di 10 anni, anche essi rinnovabili alla scadenza, dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

#### Art. 71

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi dei colombai e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 25 cm.

Le pietre di chiusura dei loculi e dei colombai devono essere uguali per tutti.

Le iscrizioni sulla pietra di chiusura del loculo ossario sono a carico dei privati, e devono essere eseguite con caratteri di metallo in rilievo.

#### Art. 72

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

#### Art. 73

La concessione dei loculi ossari individuali e dei loculi cinerari deve risultare da delibera di Giunta.

#### Art. 74

I resti delle tombe di famiglia della durata di 15 anni verranno esumati secondo quanto disposto dall'art. 58 del presente regolamento.

I resti delle tombe di famiglia concesse in perpetuo verranno anch'essi esumati trascorso il periodo transitorio secondo quanto disposto dall'art. 58 e verranno posti in loculo ossario per il tempo residuo in forma gratuita fino a coprire i 50 anni dall'ultima sepoltura, se il processo di mineralizzazione è completato.

Qualora ciò non fosse avvenuto per la presenza di cassa di metallo il feretro dovrà essere reinumato dopo che siano state praticate nella cassa opportune aperture al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione. Tale reinumazione entrerà nella normale rotazione disposta dal precedente art. 58.

#### Art. 75

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie:

Le prime si fanno quando è trascorso il periodo di rotazione previsto per il seppellimento.

Si scavano di nuovo le fosse per dar luogo ad altre sepolture.

Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

#### Art. 76

Le esumazioni ordinarie, per compiuto periodo di rotazione previsto, vengono regolate, seguendo l'articolo 58 del presente regolamento.

Agli eredi del defunto verrà data in anticipo comunicazione della prossima esumazione.

#### Art. 77

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvenivano dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in loculi ossari ottenuti in concessione oppure nella tomba di un parente.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 42.

Qualora il processo di mineralizzazione non fosse completato il feretro verrà reinumato.

Trascorso un mese dall'esumazione le lapidi, i cippi, ecc., rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Gli avanzi degli indumenti, casse, sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982 n° 915 e vengono smaltiti col reinterro.

#### Art. 78

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

#### Art. 79

Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria; per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, possono essere autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Medico cui sono state affidate funzioni igienico-sanitarie.

Il cadavere esumato su ordine dell'Autorità Giudiziaria sarà trasferito nella sala delle autopsie, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia, e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

#### Art. 80

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Medico cui sono state affidate le funzioni igienico - sanitarie constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il Medico cui sono state affidate funzioni igienico - sanitarie constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso l'Ufficio comunale competente e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

#### Art. 81

È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Medico cui sono state affidate funzioni igienico-sanitarie abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### Art. 82

Chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto all'art. 410 del codice penale sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

#### Art. 83

Per eseguire una esumazione straordinaria dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5 %/°, ciò fatto, e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto su apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata coll'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 %/°. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

#### Art. 84

Nei casi di esumazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate dalla Tabella ( allegato A ) annessa al presente Regolamento.

### Capitolo XI

## **NORME GENERALI DI VIGILANZA**

### **Art. 85**

Nel cimitero possono essere ricevuti:

1. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
2. i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso - durante la vita - la loro residenza;
3. i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma legate a vincoli di parentela con persone residenti nel Comune.
4. i nati morti di cui all'art. 7 e i prodotti del concepimento;
5. i resti mortali delle persone sopra elencate;
6. le ceneri delle persone sopra elencate.

### **Art. 86**

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco. Il Medico cui sono state affidate funzioni igienico-sanitarie vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che reggono la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

## **CAPITOLO XII**

### **POLIZIA DEL CIMITERO**

#### **Art. 87**

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta municipale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Nei cimiteri esistenti, compatibilmente con il carattere monumentale degli stessi e con la morfologia dei luoghi, dovranno essere apportate, in sede di ristrutturazione, restauro o ampliamento, tutte le varianti necessarie a favorire l'accesso e la viabilità interna alle persone portatrici di handicap.

#### **Art. 88**

Qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. È assolutamente vietata l'introduzione dei cani, o altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. È proibito passare attraverso i campi, e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime, e per la via più diretta onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

#### Art. 89

Il viale centrale, come i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine. Le ossa eventualmente scoperte saranno raccolte e depositate nell'ossario.

#### Art. 90

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

#### Art. 91

Le famiglie dei defunti hanno l'obbligo di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, saranno ritirati per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Nell'eventualità che fossero arrecati danni alle sepolture e non si risalga all'autore del danno, la riparazione rimane a carico degli eredi; se il danno fosse arrecato a parti comuni sarà cura del comune porvi rimedio.

#### Art. 92

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qual volta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture abbandonate per incuria o per morte dai parenti.

#### Art. 93

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche semplici fiori, gli arbusti o le corone

alvo che non si tratti di qualche fiore trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel cimitero.

#### Art. 94

È assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

#### Art. 95

Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto ad assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

#### Art. 96

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

### **CAPITOLO XIII**

#### **CUSTODIA DEL CIMITERO**

#### Art. 97

La custodia del cimitero è affidata all'Ufficio comunale competente. Tale custodia può essere affidata dal Comune ad un'unica persona alle dipendenze dell'Ufficio demografico per quanto riguarda il servizio funerali e quello del cimitero. Il Medico cui sono state affidate funzioni igienico - sanitarie è responsabile per quanto riguarda l'igiene del cimitero.

#### Art. 98

La custodia del cimitero, riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché, la tenuta dei registri.

Deve inoltre essere custodita la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero.

#### Art. 99

L'Ufficio comunale competente deve:

1. fornire le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
2. segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
3. curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
4. curare la nettezza dei viali, dei sentieri, e degli spazi fra le tombe;
5. curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
6. controllare la regolare disposizione delle fosse, dei ceppi, croci, ecc.;
7. tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti nè permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
8. far eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
9. avvertire il Medico cui sono state affidate funzioni igienico - sanitarie per tutte le evenienze di natura igienica, predisponendo l'esecuzione delle operazioni da questo prescritte.

#### Art. 100

Per il custode del cimitero verrà stabilito dal Consiglio Comunale un salario annuo proporzionato alle sue prestazioni effettive, al trattamento dell'altro personale comunale, in relazione agli accordi sindacali.

### **CAPITOLO XIV**

#### **NORME TRANSITORIE**

#### Art. 101

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento è vietato l'utilizzo delle attuali tombe di famiglia concesse per 15 anni, fatta eccezione per il cimitero di Marano ove tale divieto entrerà in vigore dal 01.01.2005, e per le tombe concesse "in perpetuo" in data 03.11.1963 nel cimitero di Isera, ove tale divieto entrerà in vigore il 01.01.2014.

#### Art. 102

Le lapidi e/o croci presenti nei cimiteri alla data di approvazione di questo regolamento e che hanno un certo pregio storico - artistico verranno opportunamente recuperate e ricollocate all'interno delle diverse aree cimiteriali del Comune.

Art. 103

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento su apposite lastre di marmo predisposte nel cimitero verranno a cura dell'Amministrazione Comunale, alla fine di ogni anno, incisi i nomi dei defunti esumati quell'anno con data di nascita e di morte.

## **CAPITOLO XV**

### **TARIFFE**

Art. 104

Le tariffe dei diritti e delle concessioni cimiteriali previste dalla tabella (allegato A) del presente regolamento sono aggiornate annualmente sulla base delle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT.

## **CAPITOLO XVI**

### **TARIFFE**

Art. 105

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite quando non costituiscono reato più grave, coll'ammenda fino a lire 100.000.

## **CAPITOLO XVII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 106

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, e nel T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 107

Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.

Addì, \_\_\_\_\_

## TABELLA TARIFFE

INDICAZIONE DEI SERVIZI	IMPORTO
1. Seppellimento di salma proveniente da fuori Comune	£ 500.000.=
2. Seppellimento di resti provenienti da altro Comune	£ 100.000.=
3. Assistenza e chiusura feretri a domicilio per trasporto fuori comune	£ 100.000.=
4. Esumazione straordinaria richiesta da privati	£ 700.000.=
5. Assistenza per autopsie	£ 150.000.=
6. Collocamento lapide su fosse in campo comune	£ 50.000.=
7. Apertura e chiusura loculo ossario	£ 150.000.=
8. Ricomposizione resti in cassa di zinco	£ 100.000.=
9. Fornitura cassetta di zinco	£ 50.000.=
10. Concessione loculo/ossario per 20 anni	£ 500.000.=
11. Rinnovo concessione loculo/ossario per 10 anni	£ 300.000.=
12. Prestazioni personale per servizi straordinari £ x h	£ 30.000.=

( allegato A )

**COMUNE DI ISERA**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**RIEPILOGO DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE CONTRATTO N.  
REP. ATTI PUBBLICI DI DATA  
“ATTO DI CONCESSIONE IN USO DI LOCULO CIMITERIALE”**

**DIRITTI DI SEGRETERIA**

• contratto in originale	£ 1.000
• scritturazione	£ 4.000
• copie autenticate per l'Ufficio Registro e concessionario	£ 2.000
<b>TOTALE DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<b>£ 7.000</b>

**DIRITTI SUL VALORE**

( £ 500.000 )

TOTALE DIRITTI DI ROGITO	£ 22.000
<b>TOTALE GENERALE DIRITTI</b>	<b>£ 29.000</b>

**SPESE**

• spese marche da bollo £ 20.000 x 3	£ 60.000
• spese di registrazione contratto	£ 257.200
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>£ 317.200</b>
<b>TOTALE DIRITTI E SPESE</b>	<b>£ 346.200</b>

**SPESE CIMITERIALI**

• apertura e chiusura loculo	£ 150.000
• ricomposizione resti in cassetta di zinco	£ 100.000
• fornitura cassetta di zinco	£ 50.000
• concessione loculo	£ 500.000
<b>TOTALE</b>	<b>£ 800.000</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>£ 1.146.200</b>

Li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
- Paolo Zaniboni -